



Coordinamento Nazionale  
Ministero Interno

ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI

Roma 24 gennaio 2024

n.13/2024

## Monetizzazione delle ferie non godute anche per i dipendenti pubblici. No al divieto.

Cade un'altra discriminazione tra dipendenti pubblici e privati. Sembra proprio che qualcosa stia cambiando: dopo le sentenze che hanno dichiarato iniquo il trattamento punitivo degli impiegati della Pubblica Amministrazione rispetto agli altri lavoratori in materia di tempi di pagamento della liquidazione e di orari per le visite fiscali, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-218/2022 del 18 gennaio 2024 ha giudicato illegittimo il divieto assoluto di indennizzare il dipendente per i giorni di ferie che non ha avuto modo di fruire prima di dare le dimissioni.

Come ben sappiamo, l'articolo 5 comma 8 del DL n. 95/2012, stabilisce che, per finalità di contenimento della spesa pubblica, "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età". Inoltre, "eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione", e, in caso di violazione del divieto, "oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, si ha responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".



Segreteria Nazionale - Ministero dell'interno Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Tel. 0646536278 – 0645493187 email: nazionale@unsainterno.it – pec: unsainterno@pec.it

sito web: [www.confсалunsainterno.org](http://www.confсалunsainterno.org)



**Coordinamento Nazionale  
Ministero Interno**

**ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI**

Si tratta di una norma alquanto severa, che, come spesso accade, addossa ai lavoratori della Pubblica Amministrazione, la responsabilità e gli effetti del dissesto finanziario dello Stato.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea nasce dal caso di un ex dipendente comunale che, presentate le dimissioni per accedere al pensionamento anticipato, ha chiesto al proprio Ente di appartenenza il pagamento delle ferie residue di cui non aveva potuto fruire.

A fronte del diniego, motivato dalle disposizioni di cui sopra, ha presentato ricorso in Tribunale, sostenendo che la normativa italiana è in contrasto con la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'organizzazione



dell'orario di lavoro, che, all'articolo 7 (Ferie annuali), ammette che il periodo (non goduto) di ferie annuali retribuite possa essere sostituito da un'indennità finanziaria in caso di fine del rapporto di lavoro.

I giudici europei, cui la questione è stata sottoposta, hanno confermato che la legge restrittiva italiana è incompatibile con la legislazione comunitaria.

Il diritto alla retribuzione delle ferie non godute, sottolinea la Corte, non può essere prevaricato da considerazioni economiche, come il contenimento della spesa pubblica, dato che la direttiva sull'orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, tra cui ricade appunto anche quello al pagamento dell'indennità.

Il lavoratore che non è stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro può dunque ottenere

Segreteria Nazionale - Ministero dell'interno Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

Tel. 0646536278 - 0645493187 email: nazionale@unsainterno.it - pec: unsainterno@pec.it

sito web: [www.confisalunsainterno.org](http://www.confisalunsainterno.org)



**Coordinamento Nazionale  
Ministero Interno**

**ORGOGLIOSI DI ESSERE AUTONOMI**

la relativa monetizzazione dei giorni residui, indipendentemente dal motivo, volontario o meno, per cui il rapporto di lavoro è cessato.

Viene quindi ristabilita la parità di trattamento con il mondo del lavoro privato, ove è indiscutibile il principio secondo il quale al dipendente spetta l'indennità in questione ad esclusione dei casi in cui la mancata fruizione derivi da una scelta volontaria.

In altri termini, il pagamento può essere negato solamente quando è il lavoratore stesso ad astenersi dalla fruizione dei suoi giorni di ferie, nonostante il datore di lavoro, per incentivarne l'utilizzo, abbia prontamente informato l'interessato del rischio di perdere tali giorni.

Di conseguenza, se l'Amministrazione non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, deve concedere il pagamento dell'indennità corrispondente.

